



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 05.04.2018 perveniva a questo organo di Giustizia, da parte dell'avv. Luca DELLO IACONO patrono dell'ASD THE BEST ONE e del sig. GROSSO Antonio, reclamo avverso provvedimento assunto dal Comitato Regionale Abruzzo-Molise nei confronti della ASD The Best One A in data 05.01.2018, in relazione alla gara svoltasi in data 22.12.2017 in Motesilvano (PE) tra la ASD Joker B e la ASD The Best One A;
- il predetto reclamo si basava su tre motivi, 1) *“Illegittimità della motivazione posta a base del provvedimento sanzionatorio – mancata violazione del regolamento”*; 2) *“Eccesso di potere e violazione del regolamento si giustizia da parte del Comitato Regionale”*; 3) *“Conflitto di interessi dei membri del comitato regionale tra ruolo ricoperto e sanzione adottata”*;

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibus prevede che *“Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale“*;
- l'art. 89 nuovo Regolamento di Giustizia Fibus prevede che: *“L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro sette giorni dal compimento dell'evento, essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare”*;
- l'art. 77.4 nuovo Regolamento di Giustizia Fibus prevede che: *“Il versamento di cui al comma precedente, a pena di inammissibilità della domanda, deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico”*;



Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Il reclamo è pervenuto a questo Organo di Giustizia fuori termine e senza il pagamento del contributo previsto dai regolamenti FIBIS.

P.Q.M.

Visto il Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale
fatta pervenire; avendone la facoltà:

- respinge le richieste avanzate dall'ASD THE BEST ONE e del sig.
GROSSO Antonio nel reclamo del 05.04.2018 e dichiara di non doversi
procedere.

Invita, pertanto, la F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni di rito.

Così deciso in Alba il 09 aprile 2018

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written over the typed name.